

Titolo II

DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

Art. 6

Attività diverse

(Nota. 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 **ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.**)

1. Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, **a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale,** secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97,** tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

(Nota ASMU ITALIA. Il Decreto, ai sensi dell'art 18 della costituzione e dell'art. 36 del Codice Civile, dovrebbe prevedere la defiscalizzazione dell'attività di Bar nelle sedi sociali, quando le stesse sono rivolte ai soli soci, mentre prevedere la fiscalizzazione ove le bevande e i prodotti da bar vengono pagati da non soci. Le Associazioni svolgono un ruolo sociale importantissimo, è necessario dargli quei pochi strumenti utili per sopravvivere. Equiparare le quote sociali alle entrate del Bar, semplificherebbe enormemente la sopravvivenza delle Associazioni.)

Note all'art. 6:

- Si riporta l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti).

- 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».